



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”* e, in particolare, l’art. 19, relativo alle competenze del Dipartimento per le politiche della famiglia, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2023, registrato alla Corte dei conti l’11 agosto 2023, reg. n. 2307;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* e, in particolare, l’art. 3 che riordina ed attribuisce, tra le altre, le funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità delegata per la famiglia e le disabilità in materia di infanzia e adolescenza;

VISTA la *“Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l’anno 2023 e per il triennio 2023-2025, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni”* del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022, recante *“Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025”*;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2023,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2023, al n. 866, con il quale a decorrere dalla stessa data è stato conferito al Dott. Gianfranco Costanzo l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri: del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale a causa del rischio sanitario connesso ad agenti virali trasmissibili; del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato il medesimo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020; del 7 ottobre 2020, con la quale è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021; del 13 gennaio 2021, con la quale è stata prevista la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021; del 21 aprile 2021, con la quale è stata disposta l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

VISTO l'articolo 9-bis del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che prevede che:

*1. "L'articolo 12-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è sostituito dal seguente:
Art. 12-bis (Istituzione di un fondo **per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento**). – 1. Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022. 2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino a un massimo di mensilità stabilite con il decreto di cui al comma 3. 3. Con decreto del*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

VISTO l'articolo 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2022;

VISTO il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” che stabilisce, all'articolo 9-bis, le “Modifiche alla disciplina del fondo per la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento ai genitori separati o divorziati”, istituito dall'*articolo 12-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 maggio 2021, n. 69*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2021 n. 294/BIL con il quale è istituito il capitolo di spesa n. 531 denominato “Fondo per i lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento” con dotazione finanziaria di euro 7.500.000,00;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021 503/BIL con il quale il capitolo di spesa n. 531 è incrementato di ulteriori euro 2.500.000,00;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, adottato su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, con il quale sono definiti i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti e per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui all'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, secondo cui” *Al fine di garantire l'efficace corresponsione dei benefici, il Dipartimento delle politiche della famiglia può avvalersi della collaborazione di enti pubblici o privati, mediante stipula di apposita convenzione, per la gestione delle istanze e l'erogazione dei contributi. Agli eventuali oneri di cui al presente comma si provvede nel limite massimo dell'1% dell'importo del Fondo*”;

VISTA la nota prot. GAB_PARIFAM-0000752-P-08/09/2022, con la quale il Ministro per le pari opportunità e la famiglia *pro tempore* ha chiesto al Presidente dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), tenuto conto delle competenze istituzionali, la disponibilità a collaborare all'attuazione della norma;

VISTA la nota prot. DIPOFAM 6021 del 21 novembre 2022, con la quale il Capo del Dipartimento pro-tempore per le politiche della famiglia ha posto all'attenzione della Ministra per la famiglia, la natalità e per le pari opportunità l'urgente definizione, al fine di non dilatare ulteriormente i tempi di erogazione del beneficio, della individuazione del soggetto (pubblico o privato) cui affidare l'attività di assistenza tecnica per l'attuazione della misura, secondo quanto richiamato dall'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022;

VISTA la nota prot. DIPOFAM-0006254-P-07/12/2022, con la quale, in esito alla confermata disponibilità alla collaborazione interistituzionale espressa per le vie brevi dal Presidente dell'INPS alla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, il Capo Dipartimento per le politiche della famiglia ha interessato la Direzione Centrale Inclusion sociale e Invalidità Civile dell'INPS per un efficace raccordo operativo ai fini della gestione misura;

VISTA la nota INPS 0064 0162664 del 12 dicembre 2022, con la quale la Direzione Generale dell'INPS ha manifestato la disponibilità a collaborare all'attuazione della normativa sopra citata;

CONSIDERATO che l'Istituto nazionale della previdenza sociale è, ai sensi della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente pubblico erogatore di servizi che, tra le varie competenze istituzionali, si occupa anche di corrispondere tutte le prestazioni a sostegno del reddito;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2023 di nomina del Commissario straordinario dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nella persona della dottoressa Micaela Gelera;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia *pro tempore*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, ha definito i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti e per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui all'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;

VISTO la Convenzione stipulata in data 28 dicembre 2023, tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ai fini dell'attuazione delle modalità di erogazione del contributo di cui all'art. 12-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come modificato dall'art. 9-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 259/BIL del 20 luglio 2023 con il quale sono state riassegnate le disponibilità di competenza al 31 dicembre 2022, pari a euro 10.000.000,00, sul capitolo di spesa 531, per l'esercizio finanziario 2023;

RAVVISATA la necessità di procedere all'approvazione della citata Convenzione del 28 dicembre 2022 e all'impegno delle relative risorse a valere sul capitolo 531 PG 30, iscritto nel CR 15 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2023, che presenta la necessaria disponibilità;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DECRETA

Articolo 1

Le premesse di cui sopra formano parte sostanziale ed integrante del presente atto.

Articolo 2

È approvata la Convenzione stipulata tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, firmata digitalmente in data 28 dicembre 2023, corredata dagli allegati 1 e 2, ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'art. 12-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come modificato dall'art. 9-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022.

Articolo 3

È impegnata la somma complessiva di euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'art. 12-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come modificato dall'art. 9-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022, a valere sul cap.531 PG 30 – Centro di responsabilità 15 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 2023.

Il presente decreto è trasmesso al competente ufficio UBRRAC per i successivi adempimenti di competenza.

Dott. Gianfranco Costanzo